



17 9 010 2023

STATUTO CIRCOLO ARCI DI CICIANO APS

ART. 1 – E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, Circolo Arci Di Ciciano APS (denominata "Associazione" nel presente testo), con sede in Ciciano, Chiusdino (Siena), c.f.80003580521.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario, ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 3 – Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità. Sono finalità dell'Associazione:

la promozione sociale e allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini; la sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli; la pratica e la difesa delle libertà civili, individuali e collettive; la socializzazione, ricreazione e promozione della pratica culturale, ricreativa e sportiva.

ART. 4 –

I) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo mostre, convegni, dibattiti promuovendo e gestendo attività editoriali; promuovendo e gestendo cicli di film, videoproiezioni, concerti o altre iniziative di carattere musicale; partecipando a consorzi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale, ricreativo, sociale, , stipulando convenzioni o richiedendo contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale);

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto, n.42, e successive modificazioni. (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo iniziative volte alla



salvaguardia dell'ambiente e del territorio, avanzando proposte agli Enti Pubblici);

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo iniziative di turismo sociale o culturale in Italia e all'estero);

t) organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di spazi destinati all'attività sportiva, avanzando proposte a Enti Pubblici e privati per l'organizzazione di attività sportive o promuovendole in prima persona);

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo iniziative e occasioni di socialità a favore dei minori e dei soggetti svantaggiati).

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art.85 comma 4 del CTS.

Eventuali altre tipologie di attività di cui all'art. 5 del CTS potranno essere perseguite nel rispetto sostanziale delle finalità e dei principi contenuti nello statuto, nonché realizzare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

ART. 5 - L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 6 - Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli /le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo.



ART. 7 - E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro un massimo di trenta giorni, il termine di cui al primo comma, o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente.

ART. 8 - La quota sociale è personale. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART. 9 - Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente STATUTO, dei deliberati degli organi sociali e degli eventuali regolamenti. Tutti i soci acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo STATUTO o dai regolamenti interni eventualmente emanati. I soci che hanno compiuto la maggiore età possono esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. I soci minorenni potranno esercitare il diritto di elettorato attivo attraverso gli esercenti la loro responsabilità genitoriale.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

I/Le soci/e hanno diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 10 - La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, espulsione e per il mancato versamento della quota sociale annuale. L'espulsione può essere decretata per gravi motivi dal Collegio dei Garanti. Deve essere tempestivamente comunicata all'interessato con comunicazione scritta. Il socio espulso può presentare ricorso entro 30 giorni all'Assemblea dei soci avverso la decisione del Collegio, dandone comunicazione scritta al Presidente. Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei soci che si terrà entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e deciderà in merito.

ART. 11 - In caso di dissidi di carattere statutario o regolamentare, che non trovino soluzione positiva all'interno del Collegio dei Garanti, gli interessati o gli Organismi dirigenti potranno rivolgersi agli organismi di garanzia del Comitato territoriale Arci di Siena, che delibereranno in merito.

ART. 12 - Il sodalizio è articolato in 4 istanze: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Garanti; d) Collegio dei Sindaci Revisori

ART. 13 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci che siano tali al momento della convocazione della stessa.



L'Assemblea è convocata con annuncio scritto affisso presso la sede sociale almeno 7 giorni prima della data di convocazione, o vi provvede in modo diverso il Consiglio.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure ogni volta che ne faccia richiesta almeno 1/3 dei soci.

L'Assemblea, sia straordinaria che ordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può avere luogo anche trenta minuti dopo la prima.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni secondo normativa vigente.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni e decisioni prese dall'Assemblea saranno iscritte nel libro dei verbali. I verbali e gli atti verbalizzati saranno esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e resteranno successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione. Verrà data adeguata informazione e pubblicizzazione ai soci utilizzando o manifesti o avvisi affissi nei locali della sede sociale, o lettere personali, o comunicati inseriti all'interno di riviste editate dal sodalizio stesso.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'artt.22 e 23 del presente statuto.

ART. 14 - L'Assemblea:

- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- indica le linee di sviluppo dell'Associazione;
- opera le scelte fondamentali;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con il presente statuto;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera sull'assunzione del regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

ART. 15 – I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci e restano in carica due anni.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione previsto dall'Art. 26 del CTS. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento di incarichi o missioni effettuate.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri.

I consiglieri eventualmente decaduti sono reintegrati alla prima Assemblea utile.

Si riunisce di norma almeno una volta al mese.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle deliberazioni è redatto verbale. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eleggere nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente e ripartisce gli altri eventuali incarichi sociali;
- eseguire il mandato ricevuto e deliberato nel programma assembleare;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- gestire le varie attività dell'Associazione;
- aprire le relazioni economiche che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali;
- di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti, che possono essere anche non soci, eventualmente anche prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi;
- di compiere gli atti amministrativi necessari all'espletamento del mandato.

ART. 17 – Al Presidente è delegata la rappresentanza nei confronti dei terzi, la firma su atti e negozi messi in essere in nome e per conto dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente o ad un consigliere appositamente nominato dal Consiglio.

ART. 18 - Il Collegio dei Garanti è organismo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri sulla loro corretta applicazione;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste a seconda della gravità della violazione, anche a titolo cautelativo: ammonizione, sospensione, espulsione e radiazione;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, ovvero per



propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche.

Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i/le componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Garanti deve provvedere entro quattro mesi dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un proprio regolamento che determini le modalità del proprio funzionamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Al Collegio dei Garanti deve essere inviata entro 15 gg dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi di direzione.

ART. 19

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

ART. 20 - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti



nell'apposito registro.

ART. 21 - Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I mezzi finanziari del sodalizio sono rappresentati dalle quote sociali, dai contributi elargiti, dai proventi delle attività svolte.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione. Successivamente ne sarà data ampia informazione e pubblicizzazione utilizzando gli strumenti previsti all'art. 13 del presente statuto.

ART. 22 – Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 49 del CTS la decisione di scioglimento del sodalizio deve essere presa da almeno la metà più uno dei soci iscritti all'Associazione. Tale Assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci contenente esplicitamente l'o.d.g. sullo scioglimento dell'Associazione. Qualora per due successive convocazioni a distanza di almeno 15 giorni l'una dall'altra non fosse raggiunto il quorum di soci presenti, alla terza convocazione, effettuata sempre con le modalità di cui sopra, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero di soci presenti e delibererà a maggioranza dei presenti. Questa eventualità dovrà essere menzionata nell'avviso di convocazione.

ART. 23 – In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio.

ART. 24 – DISPOSIZIONE FINALE. Il Circolo Arci Di Ciciano APS aderisce all'Associazione e rete associativa Nazionale Arci APS. Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

